

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO

di Alessandro Borgoglio

Con il Provvedimento del 27 febbraio scorso, numero 24114, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, attraverso la trasmissione di segnalazioni qualificate ai vari enti dell'Amministrazione Finanziaria ed all'INPS.

Con l'atto in oggetto¹, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'INPS, la Guardia di Finanza, l'Agenzia del Territorio e la Conferenza Unificata, definisce le modalità tecniche di accesso da parte dei comuni alle banche dati dell'Amministrazione Finanziaria e dell'INPS, nonché di trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti di competenza dei vari comuni, ma soprattutto di invio delle segnalazioni qualificate che dovrebbero concretizzare la partecipazione degli enti locati alle attività accertative in ambito fiscale e contributivo.

Il Provvedimento odierno va ad integrare le disposizioni già recate dai precedenti del 3 dicembre 2007, numero 187461, e 26 novembre 2008, numero 175466², con i quali erano già stati definiti alcuni ambiti d'intervento dei comuni e talune modalità tecniche per la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra i vari apparati amministrativi.

¹ Per un primo commento si veda A. Borgoglio, "Segnalazioni qualificate dei Comuni, pronte le specifiche tecniche", su eutekne.info del 28 febbraio 2012.

² Si tratta, in particolare, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, numero 187461, recante "Modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento ai sensi dell'articolo 1 del decreto - legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248", nonché del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008, numero 175466, recante "Definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali e del criterio di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni, in attuazione dei punti 6.1 e 11.4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, pubblicato nella G. U. del 17 dicembre 2007, n. 292".

QUADRO NORMATIVO

L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 203/2005, a seguito delle modifiche apportate dal cosiddetto "decreto anticrisi" del 2010³, attualmente prevede che, per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

Il comma due dello stesso articolo 1, poi, rinviava ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo. Peraltro, per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Infine, con il medesimo provvedimento si sarebbe altresì dovuto individuare le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo. In attuazione di tale disposizione, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso i già citati Provvedimenti del 2007 e 2008, che vengono, quindi, integrati da quello odierno.

Per completare il quadro normativo, è appena il caso di sottolineare che il decreto dell'anno scorso sul cosiddetto "Federalismo fiscale municipale" ha previsto che, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, è elevata al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni; tale quota è attribuita agli enti locali in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo⁴.

Infine, con la cosiddetta "manovra di Ferragosto" dell'anno scorso è stato previsto che, al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni che hanno partecipato all'accertamento è elevata al 100%⁵.

³ Cfr. articolo 18, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

⁴ Articolo 2, comma 10, lettera b, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

⁵ Articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI E DI SEGNALAZIONE

Il Provvedimento odierno stabilisce che verranno prossimamente attivate le Convenzione di cooperazione informatica tra i vari comuni e l' Agenzia delle Entrate e l'INPS, al fine di consentire agli enti locali di poter accedere alle banche dati di tali Amministrazioni e, soprattutto, di poter prendere visione dei dati delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti che risiedono nel territorio di competenza di ciascun comune. Sino a quando non verranno attivate dette convenzioni, rimarranno in vigore quelle attualmente in essere.

Ciò premesso, dall'esame del Provvedimento in oggetto, unitamente a quelli del 2007 e 2008 sopra menzionati, emerge che i comuni, nelle more della stipula della predette convenzioni, inviano le segnalazioni all' Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza tramite il sistema S.I.A.T.E.L. in modalità web, nell'ambito del quale è resa disponibile apposita funzionalità di trasmissione. Analogamente, fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui sopra, per le segnalazioni all'INPS, i comuni si avvalgono dell'apposito portale messo a disposizione dall'Istituto previdenziale. Infine, per le segnalazioni all' Agenzia del Territorio, fino all'approntamento delle summenzionate convenzioni, gli enti locali utilizzano il portale dei comuni per trasmettere i loro dati.

Il Provvedimento odierno, al punto 4.3, prevede che i comuni di minori dimensioni che si avvalgono, anche tramite l' ANCI, di strutture di supporto per l'elaborazione delle entrate locali, possono conferire ad esse, mediante una comunicazione del Sindaco, da inoltrare anche all' Agenzia delle Entrate, l'accesso al sistema di interscambio informativo necessario per assicurare la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo.

Al punto 2.1 del Provvedimento odierno viene precisato, poi, che le trasmissioni dei comuni devono avere ad oggetto segnalazioni qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi e/o elusivi.

Tutte le segnalazioni qualificate devono recare il cognome e il nome, nonché il codice fiscale o la partita Iva dei contribuenti interessati. Inoltre, le segnalazioni destinate all' Agenzia del Territorio devono contenere anche gli estremi identificativi degli immobili di cui trattasi.

Il Provvedimento odierno, al punto 2.7, stabilisce che devono essere inviate entro il 30 giugno le segnalazioni relative a periodi d'imposta i cui termini per l'accertamento da parte dell' Agenzia delle Entrate o dell'INPS scadono al 31 dicembre dell'anno in cui sono trasmesse.

AMBITI D'INTERVENTO E DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Le tipologie di segnalazioni qualificate che i comuni possono trasmettere sono già state, in gran parte, definite con il Provvedimento direttoriale del 2007 già ricordato. In particolare, con esso, erano già stati individuati gli ambiti d'intervento comunale in relazione alle comunicazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza.

Per quanto attiene, invece, alle segnalazioni da trasmettere all'Agenzia del Territorio, il Provvedimento odierno amplia gli ambiti d'intervento comunale già previsti nel 2007, includendo tra di essi anche l'individuazione degli ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati in catasto ex articolo 19, comma 12, del DL 78/2010⁶.

Un'altra novità recata dal Provvedimento odierno attiene alla definizione degli ambiti d'intervento comunale con riguardo alle segnalazioni qualificate da inviare all'INPS: si tratta sostanzialmente della comunicazione dei soggetti che, svolgendo attività commerciali o artigiane, hanno omesso le denunce contributive.

L'allegato al Provvedimento in oggetto, infine, contiene la precisa indicazione dei destinatari delle comunicazioni dei comuni in funzione della tipologia di segnalazione qualificata, come meglio illustrato nella seguente tabella di riepilogo.

⁶ Tale disposizione prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni".

Ambito d'intervento	Segnalazione	Destinatario
Commercio e Professioni	Svolgimento attività senza Partita IVA	Guardia di Finanza
	Svolgimento attività diversa da quella rilevata	Agenzia delle Entrate
	Ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati	Guardia di Finanza
	Affissione pubblicitaria abusiva	Guardia di Finanza
	Enti non commerciali iscritti a registri gestiti da enti pubblici (ad esempio: Onlus, Organizzazioni di Volontariato, ecc.) con attività lucrativa	Agenzia delle Entrate
	Enti non commerciali diversi da quelli precedenti (ad esempio: circoli ricreativi) con attività lucrativa	Guardia di Finanza
Urbanistica e Territorio	Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni	Agenzia delle Entrate
	Segnalazioni relative ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio	Agenzia delle Entrate
	Segnalazioni relative agli imprenditori che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio	Guardia di Finanza
Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare	Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione	Agenzia delle Entrate
	Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati	Guardia di Finanza
	Accertamento per omessa dichiarazione ICI	Agenzia delle Entrate
	Accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA, possibili locazioni in nero	Guardia di Finanza
	Accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA, mancata o infedele dichiarazione della rendita catastale	Agenzia delle Entrate
	Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004	Agenzia delle Entrate
Residenze Fiscali all'estero	Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008 ⁷	Agenzia delle Entrate
	Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008	Agenzia delle Entrate
	Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza oltre il triennio	Guardia di Finanza

⁷ In base al quale “Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Beni Indicanti Capacità Contributiva	Soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva	Agenzia delle Entrate
	Segnalazioni relative a "soggetti interponenti"	Guardia di Finanza
Posizioni contributive previdenziali	Soggetti che effettuano attività edilizia omettendo la denuncia contributiva relativa all'impresa	INPS
	Soggetti che svolgono attività di commercio ambulante o su area pubblica omettendo la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali e/o la denuncia contributiva relativa all'impresa	
	Soggetti che svolgono attività commerciale o artigiana omettendo sia la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali che la denuncia contributiva relativa all'impresa	
Catasto	Richieste dei comuni di aggiornamento catastale rivolte ai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ⁸	Agenzia del Territorio
	Richieste dei comuni ai contribuenti finalizzate alla presentazione di documenti di aggiornamento catastale dei fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità o che non risultano dichiarati in catasto ex articolo 2, comma 36, del DL 262/2006	
	Richieste dei comuni ai contribuenti finalizzate alla presentazione di documenti di aggiornamento catastale in relazione alle porzioni a destinazione commerciale, industriale, studi privati o ad usi diversi, presenti in unità censite in categorie E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9 ex articolo 2, comma 41, del DL 262/2006	
	Richieste relative al completamento dell'accatastamento per le unità immobiliari censite nelle categorie F3 e F4, che risultino ultimate	
	Individuazione di ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al catasto ex articolo 19, comma 12, del DL 78/2010	

⁸ Tale disposizione prevede che "I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".

TRACCIABILITÀ DEGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI

Le segnalazioni qualificate che vengono trasmesse dai comuni formano oggetto di valutazione da parte dei competente Uffici dei vari enti destinatari, secondo gli ordinari criteri di proficuità ed in considerazione dei piani annuali dei controlli.

Qualora dalla segnalazione trasmessa dal comune scaturisca un atto impositivo, sia l'Agenzia delle Entrate che l'INPS devono tenere traccia dell'accertamento fino alla fase di riscossione, al fine di poter correttamente attribuire la quota parte di tributi statali di spettanza dell'ente locale. A tal fine, peraltro, questi ultimi possono monitorare attraverso le apposite procedure informatiche lo stato di avanzamento di ciascun atto collegato alla segnalazione inoltrata.

Per quanto attiene, infine, al trattamento dei dati inviati dai comuni, esso è riservato al personale dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Guardia di Finanza ed INPS preposto ai controlli, ed avviene secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla normativa sulla privacy⁹.

12 maggio 2012

Alessandro Borgoglio

⁹ Cfr. D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".